

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., irreparabilità del pregiudizio, insuscettibilità di tutela piena ed effettiva: nozione di c.d. scarto intollerabile tra danno subito e danno risarcito

Ai fini dell'ottenimento della tutela d'urgenza, se è vero che l'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela, ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito, è anche vero che tale scarto va inteso sotto un profilo prettamente qualitativo (nel senso che un risarcimento del danno per equivalente ad esempio del bene salute o degli altri aspetti della vita di relazione ovvero dell'attività di impresa non può essere soddisfacente della tutela approntata e pertanto si giustifica il diritto ad evitare tale danno) e non quantitativo (nel senso della maggior difficoltà ad ottenere un completo ristoro di un pregiudizio che rimane pur sempre strettamente patrimoniale).

Tribunale di Napoli, ordinanza del 11.2.2019

...omissis...

PPP assume l'illegittimità del recesso operato dalla Banca, contestando la situazione debitoria invocata dall'Istituto a fondamento della revoca degli affidamenti. Sostiene inoltre l'illegittimità della segnalazione derivante dal fatto che la stessa non è stata preceduta da una comunicazione, da parte della banca, diretta a preavvisare la correntista dell'imminente segnalazione della morosità o del ritardo nei circuiti informatici interbancari.

La domanda cautelare è stata accolta dal Tribunale nel provvedimento 19.11.2018, che ha ordinato per l'appunto all'odierna reclamante la cancellazione di tale segnalazione.

La Banca reclamante lamenta l'ingiustizia del provvedimento cautelare sotto diversi profili che involgono sia la sussistenza del fumus boni iuris - rappresentando la legittimità della segnalazione per la sussistenza di una posizione debitoria non rientrata, come risultante dalle liste movimenti e dalle comunicazioni inviate alla cliente - che il requisito del periculum in mora invocando, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito nonché il filone dottrinale che sostengono che i pregiudizi asseritamente subiti da un soggetto in relazione alla comunicazione del suo nominativo a una banca dati, vanno dimostrati e provati rigorosamente, e non possono ritenersi "in re ipsa".

Ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato e vada accolto per insussistenza del periculum in mora della pretesa cautelare, il che assorbe ogni valutazione in merito al requisito del fumus boni iuris.

L'art. 700 c.p.c. stabilisce che "fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito". Dunque, ai fini dell'ottenimento della tutela d'urgenza apprestata dall'art. 700 c.p.c. è necessario l'allegazione e la prova di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto che si intenda far valere in giudizio.

Quanto all'irreparabilità del danno, la migliore dottrina e giurisprudenza, cui questa sezione aderisce, ha correttamente ritenuto che lo strumento sia azionabile quante volte non solo la reintegrazione per equivalente ma neppure il risarcimento e gli altri rimedi eccezionalmente apprestati dalla legge valgono in concreto ad attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio. Così, l'elemento dell'irreparabilità non può riscontrarsi quando siano in gioco interessi a contenuto patrimoniale, a meno che essi non siano finalizzati al soddisfacimento di interessi non patrimoniali (cfr. Tribunale Napoli sez. 11, 08/03/2016).

Se è vero che l'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso ePPP art. 700 c.p.c. va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela, ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito (cfr. Trib. Isernia, ord. 5 dicembre 2007; Trib. Torino, 22 dicembre 2000; negli stessi termini, più di recente: Trib. Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ordinanza 25 marzo 2011), è anche vero che tale scarto va inteso sotto un profilo prettamente qualitativo (nel senso che un risarcimento del danno per equivalente ad esempio del bene salute o degli altri aspetti della vita di relazione ovvero dell'attività di impresa non può essere soddisfacitivo della tutela approntata e pertanto si giustifica il diritto ad evitare tale danno) e non quantitativo (nel senso della maggior difficoltà ad ottenere un completo ristoro di un pregiudizio che rimane pur sempre strettamente patrimoniale).

Nella fattispecie la parte ricorrente, benché gravata dell'onere di provare gli elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza del periculum in mora, non ha provato la

sussistenza del danno grave ed irreparabile derivante dalla illegittima segnalazione CAI.

Sul punto la ricorrente ha invocato una nozione di danno essenzialmente da ritenersi "in re ipsa" nella segnalazione illegittima: afferma - sia nel ricorso introduttivo che nella fase di reclamo - che "il "periculum in mora", e cioè il pregiudizio grave ed irreparabile che l'odierna comparsa subirebbe nelle more del giudizio ordinario... è "in re ipsa" e può essere desunto da indici presuntivi" invocando un "danno, sotto il profilo del diritto all'immagine ad alla onorabilità, anche sul piano commerciale" nonché "una perdita di potere economico che costituisce un indubbio danno patrimoniale che il soggetto "segnalato" subisce".

La nozione sembra recepita nell'ordinanza reclamata in cui si è sostenuto che "la segnalazione del nominativo del ricorrente, nella CAI, sia idonea a ledere irreparabilmente l'immagine e la reputazione della PPP nei rapporti dalla medesima intrattenuti con i diversi operatori finanziari".

Ritiene al contrario il Tribunale che il pericolo prospettato dalla ricorrente, non possa qualificarsi irreparabile neppure nel senso di difficilmente determinabile/quantificabile, consistendo o in una perdita meramente economica che non travolge interessi o diritti della persona irreparabili (si pensi all'impossibilità di accesso al credito di un imprenditore che ne pregiudichi l'esercizio dell'attività di impresa), posto che la ricorrente non ha allegato di rivestire la qualità di operatore economico professionale, ovvero di diritti della persona agevolmente risarcibili per equivalente.

Nel caso di specie è inoltre evidente che la sussistenza del pericolo di pregiudizio non può fondarsi sul semplice fatto che la linea di credito sia stata revocata e che la banca creditrice ne abbia richiesto la regolarizzazione, in quanto la richiesta di pagamento può sempre essere rifiutata, anche ove sia azionata in via giudiziale, ovvero regolarizzata salvo ripetere le somme richieste, avendo dunque il debitore strumenti processuali ben adeguati per impedire l'intervento forzoso sul patrimonio.

Le considerazioni che precedono determinano la reiezione della domanda cautelare perché priva di periculum in mora.

Per quanto sopra, l'ordinanza reclamata va sul punto riformata e per l'effetto deve essere rigettato il ricorso proposto dalla PPP.

Si ritiene la sussistenza del requisito del "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" idoneo a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero procedimento tra PPP e la banca, stante la sussistenza di un orientamento di merito - citato dalla stessa reclamante nei propri atti - di segno contrario a quello espresso nella presente decisione.

PQM

Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile in composizione collegiale, visto l'art.669 terdecies c.p.c., così statuisce: accoglie il reclamo e per l'effetto; rigetta il ricorso ex art. 669-bis c.p.c. e art. 700 c.p.c. proposto da PPP; compensa integralmente le spese dell'intero procedimento tra PPP e la banca.